

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 2014

153^a Seduta

Presidenza del Presidente

PALMA

indi del Vice Presidente

CASSON

Intervengono il ministro della giustizia Orlando e il vice ministro dello stesso dicastero Costa.

La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE REFERENTE

(1612) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA ricorda che erano stati accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 6 sui quali era stato espresso il parere da parte del relatore mentre il rappresentante del Governo si era riservato di esprimersi in un secondo momento. Chiede quindi al vice ministro Costa di manifestare il proprio avviso su tali proposte emendative.

Il vice ministro COSTA esprime parere conforme a quello già pronunciato dal relatore.

Si passa, quindi, alle votazioni.

Sugli identici emendamenti 6.1a, 6.1 e 6.2 interviene in dichiarazione di voto il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) il quale si dice favorevole ad una rimediazione complessiva dei contenuti dell'articolo 6, dal momento che l'impostazione che sembra delinarsi in forza delle proposte emendative che hanno trovato accoglimento da parte del relatore e del Governo, rischia di svilire la portata del matrimonio come fondamento della famiglia legittima. Del pari, sembra del tutto discutibile il coinvolgimento delle procure della Repubblica in un ruolo di controllo improprio ed estraneo alle funzioni attribuite alla magistratura requirente nell'ordinamento. Per tali ragioni, annuncia il proprio voto favorevole sugli emendamenti 6.1a, 6.1 e 6.2.

Interviene quindi il senatore CASSON (PD) per rilevare come l'impostazione del Governo presti il fianco a non poche critiche, giacchè rischia di determinare un autentico stravolgimento del ruolo del pubblico ministero un'alterazione sistemica procedimenti speciali per la separazione e per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Alla luce di tali ragioni, preannuncia il proprio voto di astensione.

Posti congiuntamente in votazione gli identici emendamenti 6.1a, 6.1 e 6.2, questi risultano respinti.

Sull'emendamento 6.3 interviene il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) il quale si esprime favorevolmente precisando che nel comma 2 si deve considerare la norma applicabile alla sola

domanda congiunta di separazione. Conclude rilevando che, qualora la proposta emendativa 6.3, fosse accolta, si sarebbe in grado di accelerare i tempi per i procedimenti in materia di separazione personale, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio e scioglimento della comunione legale, senza alterare l'impianto complessivo dei procedimenti speciali in materia di volontaria giurisdizione.

Posto in votazione, l'emendamento 6.3 non è approvato.

Il senatore **GIOVANARDI** (*NCD*) ritira l'emendamento 6.4, mentre il senatore **DI BIAGIO** (*PI*) ritira la proposta emendativa a sua firma 6.5.

Si passa, quindi, all'emendamento 6.80 e ai relativi subemendamenti, pubblicati in allegato.

Il relatore **CUCCA** (*PD*) premette che l'emendamento 6.80 necessita di una marginale correzione cosicché nel secondo periodo del comma 2 il riferimento al pubblico ministero sia sostituito da quello al procuratore della Repubblica. Ciò premesso, esprime il proprio avviso contrario su tutte le proposte subemendative, ad eccezione del subemendamento 6.80/11 di cui propone una riformulazione. Se tale riformulazione trovasse accoglimento il suo parere sarebbe favorevole.

Il vice ministro **COSTA** esprime apre conforme a quello del relatore.

Si passa alle votazioni sui subemendamenti all'emendamento 6.80.

Il subemendamento 6.80/1 è ritirato. Il subemendamento 6.80/2, posto in votazione, risulta respinto. Il subemendamento 6.80/3, in seguito ad una aggiunta di firma del senatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), posto in votazione, non è approvato.

Il senatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottoscrive e ritira il subemendamento 6.80/4.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti i subemendamenti 6.80/5, 6.80/6, 6.80/7, 6.80/8, 6.80/9 e 6.80/10.

Sul subemendamento 6.80/11 il senatore **GIOVANARDI** (*NCD*) accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal relatore, secondo la quale viene escluso dagli oneri di informazione in capo agli avvocati e in favore delle parti, il riferimento alla bigenitorialità e alla necessità di trascorrere il tempo con ciascuno dei genitori. Tuttavia, l'oratore precisa che la proposta di riformulazione avrebbe dovuto inserire ulteriori elementi di garanzia in favore dei figli e del rafforzamento delle procedure di conciliazione; gli è parso di cogliere, nelle parole del relatore, la disponibilità ad ulteriori modificazioni di tale subemendamento. Auspica, pertanto, che nel corso dell'esame in Assemblea ulteriori integrazioni orientate a un istituto garantista possano trovare spazio di accoglimento.

Posto quindi in votazione il subemendamento 6.80/11 (testo 2), dopo che vi ha aggiunto la firma il senatore **DI BIAGIO** (*PI*), questo risulta approvato.

Posto quindi ai voti, risulta respinto il subemendamento 6.80/12.

Il **PRESIDENTE** precisa che l'emendamento 6.80 verrà posto in votazione, con la correzione apposta dal senatore Cucca e nel testo risultante dall'approvazione del subemendamento 6.80/11 (testo 2).

Interviene per dichiarazione di voto il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*), lamentando che qualora il testo venisse approvato si determinerebbe un assoluto snaturamento delle funzioni della magistratura requirente nel quadro complessivo del ruolo della procura della Repubblica nei procedimenti speciali in materia di stato di famiglia. Soprattutto, rischia di mutare la natura della famiglia legittima come istituto fondato sul matrimonio, le cui vicende potrebbero essere

determinate senza alcun effettivo controllo pubblicistico e confinate nell'improprio alveo della mera autonomia privata delle parti.

Dopo che il senatore **GIOVANARDI** (*NCD*) ha ribadito l'esigenza che il relatore si faccia carico in Assemblea dell'ulteriore integrazione del testo che era sembrata emergere al momento dell'espressione del parere sul subemendamento 6.80/11 (testo 2) , la proposta emendativa 6.80, posta ai voti, risulta approvata.

L'emendamento 6.6 è decaduto per assenza del proponente.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 6.8, 6.9 e 6.10, l'emendamento 6.11 è dichiarato precluso, mentre l'emendamento 6.12 viene ritirato. Gli emendamenti 6.13, 6.14, 6.15 e 6.16 sono tutti dichiarati preclusi,

Ritirato l'emendamento 6.17, così come l'emendamento 6.19, sono dichiarati preclusi gli emendamenti 6.20 e 6.21.

E quindi ritirato l'emendamento 6.22.

Dopo che il senatore **BUCCARELLA** (*M5S*) ha ritirato l'emendamento 6.23, il senatore **LUMIA** (*PD*) ritira l'emendamento 6.26 e la proposta emendativa 6.28. Dopo che il senatore **SUSTA** (*SCpI*) ha ritirato l'emendamento 6.29, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 6.30. La senatrice **STEFANI** (*LN-Aut*) ritira quindi l'emendamento 6.27. All'emendamento 6.31 aggiunge la propria firma il senatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Tale proposta emendativa, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, posta ai voti, risulta approvata. L'emendamento 6.32 viene ritirato, mentre l'emendamento 6.33, posto ai voti, risulta respinto.

Il RELATORE ritira, quindi, l'emendamento 6.70 ritenendo che il suo contenuto sia sostanzialmente superato dall'approvazione dell'emendamento 6.80.

Viene, quindi, respinto l'emendamento 6.34.

Dopo un breve confronto sull'emendamento 6.7, il PRESIDENTE lo pone in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo.

L'emendamento 6.7, quindi, non è approvato.

L'emendamento 6.0.1, posto ai voti, risulta respinto.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore **GIOVANARDI** (*NCD*) sugli identici emendamenti 6.0.2 e 6.0.3, la seconda delle due proposte emendative viene ritirata, mentre sulla prima si apre un breve dibattito in esito al quale il senatore **Mario MAURO** (*PI*) ritira anche la proposta 6.0.2.

Vengono infine ritirati anche gli emendamenti 6.0.4 e 6.0.5.

Si passa, quindi, agli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il vice ministro COSTA esprime il parere in senso conforme a quello già illustrato dal relatore nel corso della precedente seduta.

Si passa, quindi, alle votazioni.

L'emendamento 12.1 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore **GIOVANARDI** (*NCD*) ritira, quindi, l'emendamento 12.2a. Anche gli emendamenti 12.5 e 12.6 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Sulla votazione degli identici emendamenti, 12.2 ,12.3 e 12.4, interviene per dichiarazione di voto il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*), il quale si dice favorevole alla soppressione dell'articolo 12 per le medesime ragioni sistematiche che ha avuto modo di esporre nel corso dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6. Sono infatti evidenti i rischi di snaturare taluni istituti del diritto di famiglia e vi è un eccesso di devoluzione all'autonomia privata delle parti, è insito nelle norme previste dall'articolo 12 del decreto-legge.

Il senatore **GIOVANARDI** (*NCD*) spiega la ragione che lo ha indotto a ritirare il proprio emendamento 12.2a ed evidenzia che le mediazioni raggiunte dal relatore e che cominciano ad assumere compiutezza nel corso dell'esame in Commissione, pur non essendo del tutto soddisfacenti, sembrano aver condotto a risultati migliorativi del testo. Per tale ragione, non voterà in favore della soppressione dell'articolo 12.

In seguito ad un'unica votazione, gli identici emendamenti 12.2, 12.3, e 12.4 sono respinti.

L'emendamento 12.7, posto ai voti, risulta respinto.

Si passa all'emendamento 12.80 del relatore e ai rispettivi subemendamenti, pubblicati in allegato.

Il RELATORE si pronuncia in senso contrario su tutte le proposte subemendative, mentre conferma il proprio avviso favorevole sul testo dell'emendamento 12.80.

Il vice ministro COSTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa, quindi, ai subemendamenti 12.80/1 e 12.80/2 che, in esito a distinte votazioni, risultano respinti.

Viene quindi respinto altresì l'emendamento 12.80/3.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore **BUCCARELLA** (*M5S*), l'emendamento 12.80/4 risulta respinto.

Si passa quindi all'emendamento 12.80 sul quale interviene per dichiarazione di voto il senatore **GASPARRI** (*FI-PdL XVII*), preannunciando il proprio voto contrario che origina da forti riserve di merito e di metodo sull'operazione volta a trasformare le regole per la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, da un punto di vista di metodo, non si comprende come si possa immaginare di introdurre novità di tale portata nel testo di un decreto-legge, specie tenendo presente che il testo di un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, giace in Senato da parecchie settimane e costituirebbe la sede propria per l'esame di eventuali disposizioni che consentono di accedere con celerità alla dissoluzione del vincolo matrimoniale e alla separazione tra i coniugi. Sul piano del merito, conviene sui rilievi già svolti dal senatore Caliendo, osservando come si stia erodendo ogni funzione di controllo pubblicistico sullo scioglimento del vincolo matrimoniale. Se si tengono presenti le conseguenze derivanti dalla fine del rapporto di reciproco sostegno insito nell'unione matrimoniale, si comprende come gli eccessi di semplificazione nelle procedure per accedere al divorzio siano oltremodo discutibili. Sui profili di illegittimità costituzionale e i rilievi di merito, annuncia che tornerà a far valere le ragioni della sua profonda contrarietà in sede di esame in Assemblea.

Posto in votazione, l'emendamento 12.80 risulta approvato.

Il senatore **CASSON** (*PD*) ritira, quindi, l'emendamento 12.8.

Con riguardo all'emendamento 12.9, la senatrice **STEFANI** (*LN-Aut*) accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

Il PRESIDENTE comunica che alla luce della riformulazione, accolta dalla senatrice Stefani, l'emendamento 12.9 (testo 2), allegato al resoconto, risulta assorbito in seguito all'approvazione dell'emendamento 12.80 del relatore.

L'emendamento 12.10, posto in votazione, risulta respinto.

Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 12.11, 12.12 e 12.13.

Sull'emendamento 12.14 il relatore CUCCA (PD) e il vice ministro COSTA modificano il parere già espresso e dichiarano di condividerne la portata chiarificatrice. L'emendamento 12.14, posto in votazione, risulta quindi approvato.

Sull'emendamento 12.15 interviene in dichiarazione di voto il senatore BUCCARELLA (M5S) per sostenere le ragioni di introdurre, come ulteriore eccezione per le procedure semplificate, anche la presenza di minori in affidamento temporaneo presso la coppia che intende sciogliere il vincolo matrimoniale. Posto ai voti, l'emendamento 12.15 risulta respinto.

L'emendamento 12.16 viene altresì respinto dalla Commissione, mentre sono ritirati i successivi 12.24, 12.17 e 12.20.

Sull'emendamento 12.18 la senatrice STEFANI (LN-Aut) si dice disponibile ad accogliere la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

L'emendamento 12.18 (testo 2) allegato al resoconto, posto ai voti, risulta approvato.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 12.19, l'emendamento 12.21 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente, al pari dell'emendamento 12.22.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento 12.23.

L'emendamento 12.0.1 viene ritirato così come gli emendamenti 12.0.2 e 12.0.4.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) aggiunge la propria firma all'emendamento 12.0.3 che, in seguito ad un breve dibattito cui prendono parte la senatrice FILIPPIN (PD), il senatore LUMIA (PD) e il relatore CUCCA (PD), viene ritirato.

Il senatore LO GIUDICE (PD) ritira quindi l'emendamento 12.0.5.

L'emendamento 12.0.6 era stato dichiarato improponibile, mentre l'emendamento 12.0.7 e l'emendamento 12.0.8 vengono ritirati.

L'emendamento 12.0.9 è dichiarato inammissibile, mentre gli emendamenti 12.0.10 e 12.0.12 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

L'emendamento 12.0.11, sul quale il PRESIDENTE ricorda che vi era il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione da parte della Commissione bilancio, viene ritirato dalla senatrice STEFANI (LN-Aut).

Esaurita la fase della votazione degli emendamenti la Commissione approva la proposta di coordinamento al testo del decreto-legge allegato al resoconto.

Dopo che il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ha espresso il proprio orientamento contrario, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea autorizzandolo altresì a svolgere la relazione orale e ad apportare le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiono opportune con riferimento al testo degli emendamenti.

La seduta termina alle ore 21,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1612

Art. 6

6.80/1

DI BIAGIO

All'emendamento 6.80 sopprimere la lettera b) .

6.80/2

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

All'emendamento 6.80, sostituire la lettera b) con la seguente: b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso in cui si sia in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito della negoziazione assistita da un avvocato, deve essere presentato con istanza indirizzata al Presidente del Tribunale per l'omologazione.

Il Tribunale competente per legge omologa l'accordo entro il termine di quattro mesi dal deposito dell'istanza, sentito il parere del Pubblico Ministero.

Nel caso in cui l'accordo risulti in contrasto con l'interesse dei figli minori, dei figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, il Tribunale provvede alla convocazione dei coniugi per chiarimenti e per eventuali modifiche dell'accordo raggiunto.

Qualora permanga il contrasto con l'interesse dei figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, il Tribunale rigetta l'omologazione».

6.80/3

ZELLER

All'emendamento 6.80, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al presidente del tribunale competente il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza.

Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il presidente del tribunale fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede. senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3».

6.80/4

ZELLER

All'emendamento 6.80, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non auto sufficienti, l'accordo di negoziazione assistita deve essere trasmesso, entro il termine di dieci giorni, al presidente del tribunale competente il quale, richiesti tutti i necessari chiarimenti utili a ritenere che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza.

Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il presidente del tribunale fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3».

6.80/5

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

All'emendamento 6.80, lettera b), capoverso comma 2, dopo la parola: «grave» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

6.80/6**BUCCARELLA, CAPPELLETTI**

All'emendamento 6.80, lettera b) capoverso comma 2, dopo le parole: «non autosufficienti» inserire le seguenti: «nonché in presenza di minori in stato di affidamento temporaneo».

6.80/7**DE CRISTOFARO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, STEFANO, URAS**

All'emendamento 6.80, lettera b), comma 2, sostituire le parole da: «quando ritiene» fino alla fine del periodo con le seguenti: «nei trenta giorni successivi, se ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza».

6.80/8**BUCCARELLA, CAPPELLETTI**

All'emendamento 6.80, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: "trasmettere", inserire le seguenti: "anche mediante posta elettronica certificata"».

6.80/9**BUCCARELLA, CAPPELLETTI**

All'emendamento 6.80, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: "trasmettere", inserire le seguenti: "anche mediante notificazione"».

6.80/10**BUCCARELLA, CAPPELLETTI**

All'emendamento 6.80, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "dieci giorni", con le seguenti: "venti giorni"».

6.80/11 (testo 2)**GIOVANARDI**

All'emendamento 6.80, alla lettera c) apportare le seguenti modifiche:

1) Prima delle parole: «Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti» sono inserite le seguenti: «Anche in caso di assenza di figli»;

2) Dopo le parole: «Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare.» sono inserite le seguenti: «Si dà anche atto che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori».

6.80/11**GIOVANARDI**

All'emendamento 6.80, alla lettera c) apportare le seguenti modifiche:

1) Prima delle parole: «Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti» sono inserite le seguenti: «Anche in caso di assenza di figli»;

2) Dopo le parole: «Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare.» sono inserite le seguenti: «Si dà anche atto che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza della bigenitorialità e della necessità per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori».

6.80/12**BUCCARELLA, CAPPELLETTI**

All'emendamento 6.80 dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) Al comma 4, sostituire le parole: "da euro 5.000 a euro 50.000" con le seguenti: "da euro 100 a euro 500"».

Art. 12

12.80/1**DE CRISTOFARO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, STEFANO, URAS**

All'emendamento 12.80, alla lettera a), sostituire le parole: «quale ufficiale dello stato civile» con le seguenti: «o un suo delegato».

12.80/2

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, STEFANO, URAS

All'emendamento 12.80, alla lettera a), sostituire le parole: «quale ufficiale dello stato civile» con le seguenti: «o altro ufficiale di stato civile».

12.80/3

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, STEFANO, URAS

All'emendamento 12.80, sopprimere la lettera b).

12.80/4

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

All'emendamento 12.80 dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) sopprimere le parole da: "ovvero", fino alla fine del comma».

Conseguentemente:

1) al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sopprimere le parole da «ovvero», fino alla fine del periodo medesimo;
- b) sopprimere il secondo periodo;
- c) al quinto periodo, sopprimere le parole da: «di cessazione», fino alla fine del comma.

Conseguentemente

2) comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere la lettera a);
- b) alla lettera b), sopprimere le parole da: «, di scioglimento», fino alla fine della lettera;
- c) alla lettera c), sopprimere le parole da: «, di scioglimento», fino alla fine della lettera

medesima;

3) al comma 6, capoverso, sopprimere le parole da: «ovvero di scioglimento» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente

a) sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: «Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale»;

b) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Separazione consensuale innanzi all'ufficiale dello stato civile».

12.9 (testo 2)

STEFANI

Al comma 1, dopo le parole: «l'atto di matrimonio», aggiungere le seguenti: «con l'assistenza facoltativa di un avvocato».

12.18 (testo 2)

STEFANI

Al comma 3, dopo le parole «delle parti personalmente,», inserire le seguenti: «con l'assistenza facoltativa di un avvocato,».

Coord.1

La Commissione

Art. 6

Al comma 1 sostituire le parole: «10 dicembre» con le seguenti: «1° dicembre».

Art. 12

Al comma 1 sostituire le parole: «10 dicembre» con le seguenti: «1° dicembre».

Al comma 5, lettera c), capoverso d-ter), sostituire le parole: «gli accordi» con le seguenti: «degli accordi».

Art. 18

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: «primo periodo» con le seguenti: «secondo periodo».

Art. 19

Al comma 2, lettera a), capoversi Art. 155-bis e Art. 155-quater, sostituire le parole: «primo comma» con le seguenti: «secondo comma».

Al comma 2, lettera b), alinea, premettere le seguenti parole: «al titolo IV, capo I,».

Al comma 4, lettera a), capoverso, sostituire le parole: «il verbale» con le seguenti: «del verbale».

Art. 20

Al comma 5 sostituire le parole: «9-sexies, del D.L. n. 179/2012» con le seguenti: «9-septies del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012».